

CAMERA DEI DEPUTATI N. 888

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALBANELLA, IACONO, PICCIONE, AMATO

Norme per la statizzazione degli ex istituti musicali pareggiati

Presentata il 7 maggio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli ex istituti musicali pareggiati (IMP) sono istituzioni di formazione musicale nate nel secolo scorso per iniziativa di alcuni enti locali italiani, pareggiate ai conservatori di musica statali in applicazione del regio decreto n. 1170 del 1930 (ora abrogato); i citati enti locali sono stati sempre gli unici finanziatori. A decorrere dall'anno 2000, a seguito dell'entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 508, tutti gli IMP sono stati trasformati in istituti superiori di studi musicali (ISSM), al pari dei conservatori di musica statali. La legge n. 508 del 1999 stessa ha dotato gli ISSM (senza alcuna distinzione tra statali e non statali) di personalità giuridica e di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, riconoscendone il ruolo di sedi primarie di alta formazione, di specializzazione, di produ-

zione e di ricerca nel settore artistico e musicale, e facendoli rientrare nel novero delle istituzioni di cui all'articolo 33 della Costituzione (istituzioni di alta cultura, cioè università e accademie). Come previsto dai regolamenti attuativi della legge n. 508 del 1999, entro l'anno 2010 tutti gli ex IMP si sono dotati di un nuovo statuto, di tutti gli organi di governo previsti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003, hanno portato a compimento il processo di trasformazione dell'ordinamento didattico disciplinato nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005 e, confluendo nella nuova tipologia degli ISSM, sono stati definitivamente riconosciuti nello spazio comune europeo dell'istruzione universitaria. L'unica e ultima differenza che rimane tra gli ex conservatori di musica statali e gli ex

IMP è legata alla provenienza dei finanziamenti: i primi sono finanziati direttamente dallo Stato, mentre i secondi continuano a essere finanziati esclusivamente dagli enti locali e territoriali (comune, provincia, consorzio tra comune e provincia, regione). Inoltre, deve essere ricordato che al personale di questi istituti non statali è applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM), così come previsto dalle norme vigenti, e che le modalità di assunzione del personale sono le stesse del pubblico impiego.

Gli ex IMP sono fortemente radicati nel territorio di appartenenza e sono stati da sempre sostenuti con forza e convinzione dagli enti locali, i quali ne vollero a suo tempo l'istituzione per servire territori geografici sprovvisti di conservatori di musica statali, svolgendo di fatto un ruolo di supplenza rispetto alle competenze dello Stato in materia di istruzione musicale in tutto il territorio nazionale. Purtroppo, la situazione finanziaria nella quale versano oggi gli enti locali italiani e l'evoluzione del panorama normativo che li riguarda rendono impossibile immaginare che tali enti possano continuare a sostenerne l'onere finanziario, ponendo in prospettiva immediata un problema di sopravvivenza di queste istituzioni.

La chiusura degli ex IMP costituirebbe la perdita di un pezzo importante del patrimonio musicale e culturale italiano, principali elementi di identità dell'Italia riconosciuti nel mondo, e un grave danno per tutti i giovani che sarebbero privati di una preziosa opportunità formativa nel loro territorio.

Considerato che l'ISSM di Aosta non è soggetto a statizzazione in virtù dello statuto autonomo regionale, gli ISSM non statali coinvolti, su loro richiesta, dal possibile processo di statizzazione sono i seguenti: Istituto « G.B. Pergolesi » di Ancona; Istituto « G. Donizetti » di Bergamo; Istituto « V. Bellini » di Caltanissetta; Istituto « V. Bellini » di Catania; Istituto « C. Monteverdi » di Cremona; Istituto « G. Puccini » di Gallarate; Istituto « P. Masca-

gni » di Livorno; Istituto « L. Boccherini » di Lucca; Istituto « O. Vecchi - A. Tonelli » di Modena e Carpi; Istituto « F. Vittadini » di Pavia; Istituto « G. Verdi » di Ravenna; Istituto « A. Peri - C. Merulo » di Reggio Emilia - Castelnovo ne' Monti; Istituto « A. Toscanini » di Ribera; Istituto « G. Lettimi » di Rimini; Istituto « R. Franci » di Siena; Istituto « G. Paisiello » di Taranto; Istituto « G. Braga » di Teramo; Istituto « G. Briccialdi » di Terni.

La legge n. 508 del 1999 prevedeva la possibilità di una statizzazione degli ex IMP, ma a tutt'oggi, a quattordici anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, la necessaria statizzazione di queste istituzioni non è stata ancora regolamentata e attuata. Pertanto, è urgente provvedere all'approvazione di una legge che disponga in tempi brevissimi la statizzazione degli ex IMP e ne regolamenti le modalità.

La presente proposta di legge dispone la statizzazione degli ex IMP entro centottanta giorni dalla sua data di entrata in vigore. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stipula una convenzione con ciascuno degli attuali enti finanziatori che ne fanno esplicita richiesta. Ciascuna convenzione definisce modalità, tempi e procedure per il subentro dello Stato in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a ciascun ex IMP statizzato, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del relativo personale docente e non docente in servizio con contratto a tempo indeterminato o determinato. In particolare, in ciascuna convenzione sono definiti: il mantenimento dello *status* di ISSM statale autonomo, ovvero la trasformazione in sede decentrata di un altro ISSM statale già presente nel medesimo territorio, in funzione della valutazione di alcuni requisiti; la modalità di passaggio dall'ente locale proprietario allo Stato dell'immobile nel quale ha sede l'ISSM statizzato, ovvero la garanzia di concessione dello stesso immobile ad uso esclusivo dell'istituzione statale in comodato d'uso gratuito per una durata minima novantanove anni, mantenendo in capo all'ente locale proprietario

l'obbligo di provvedere a sue spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile stesso ovvero, ancora, la garanzia da parte dell'attuale ente finanziatore di provvedere a proprie spese alla locazione di una struttura idonea in ottemperanza alle disposizioni vigenti anche in materia di durata della locazione stessa; l'obbligo per l'attuale ente finanziatore di permanere nel nucleo degli enti finanziatori dell'istituto, mantenendo l'onere finanziario relativo alle spese per il funzionamento dell'istituto, oltre che per il funzionamento degli eventuali organi di governo in caso di mantenimento dello *status* di istituzione autonoma, anche per l'attuazione di progetti di produzione artistica, sperimentazione, ricerca e divulgazione della musica nel territorio.

L'attuazione del processo di statizzazione degli ex IMP previsto nella presente proposta di legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, né alcun incremento della pianta organica dello Stato, in quanto, nell'ambito del riordino generale e della razionalizzazione del sistema dell'AFAM che risponde a criteri di efficienza, risparmio e qualità, il passaggio del personale docente e non docente degli ex IMP, al-

l'atto della statizzazione, avviene tramite inquadramento in sovrannumero nei ruoli dello Stato, con graduale assorbimento sui posti resi annualmente vacanti e disponibili a seguito delle cessazioni dal servizio, entro i limiti dell'attuale pianta organica statale relativa al comparto dell'AFAM; la razionalizzazione del sistema dell'AFAM conseguente all'attuazione della presente proposta di legge consentirebbe di includere nel sistema statale territori geografici fino ad oggi non coperti né finanziati direttamente dallo Stato, in considerazione del fatto che gli attuali enti finanziatori non sono più in grado di supplire lo Stato nella funzione di gestione di questa importantissima funzione.

Il graduale trasferimento della spesa relativa al personale dall'ente locale finanziatore allo Stato viene completato entro un quadriennio dalla data di entrata in vigore della legge. Ciascuno degli attuali enti finanziatori, sgravato entro un quadriennio della spesa relativa al personale docente e non docente, continuerebbe a farsi carico di tutti gli altri oneri finanziari connessi al funzionamento dell'istituzione, compresi quelli relativi alla sede, garantendo così l'assenza di oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Statizzazione degli ex istituti musicali pareggiati).

1. Gli ex istituti musicali pareggiati, trasformati in istituti superiori di studi musicali in applicazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sono statizzati, previa loro richiesta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro il termine di cui al comma 1, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stipula una convenzione con gli attuali enti finanziatori degli ex istituti musicali pareggiati. Ciascuna convenzione definisce modalità, tempi e procedure per il subentro dello Stato in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo agli ex istituti musicali pareggiati statizzati nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del relativo personale docente e non docente in servizio con contratto a tempo indeterminato o determinato. In particolare sono definiti:

a) il mantenimento dello *status* di istituto superiore di studi musicali statale autonomo, ovvero la trasformazione in sede decentrata di un altro istituto superiore di studi musicali statale già presente nel medesimo territorio, in funzione della valutazione di requisiti quali la dimensione, il numero di cattedre, il numero di studenti, la vastità del territorio geografico che costituisce il bacino di utenza, l'assenza di istituzioni analoghe nel territorio di riferimento e la garanzia fornita dall'attuale ente finanziatore in merito al mantenimento dell'onere finanziario rela-

tivo al funzionamento dei suoi organi statutari necessari;

b) la modalità di eventuale passaggio dall'ente proprietario allo Stato dell'immobile nel quale ha sede l'ex istituto musicale pareggiato statizzato, ovvero la garanzia di concessione dello stesso immobile ad uso esclusivo dell'istituzione statale in comodato d'uso gratuito per una durata minima di novantanove anni, mantenendo in capo all'ente proprietario l'obbligo di provvedere a sue spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile stesso, ovvero la garanzia da parte dell'attuale ente finanziatore di provvedere a proprie spese alla locazione di una struttura idonea in ottemperanza alle disposizioni vigenti anche in materia di durata della locazione stessa;

c) l'obbligo per l'attuale ente finanziatore di permanere anche dopo la statizzazione nel consiglio di amministrazione dell'ex istituto musicale pareggiato statizzato, designando un proprio rappresentante ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, e mantenendo l'onere finanziario relativo alle spese per il funzionamento generale dell'istituto, oltre che per il funzionamento degli eventuali organi statutari necessari in caso di mantenimento dello *status* di istituzione autonoma, anche per l'attuazione, nei limiti delle risorse disponibili, di progetti di produzione artistica, sperimentazione, ricerca e divulgazione della musica nel territorio.

3. Il trasferimento della spesa connesso al processo di statizzazione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Nell'ambito del riordino generale del sistema dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM) che risponde a criteri di efficienza, risparmio e qualità, all'atto della statizzazione il personale docente e non docente degli ex istituti musicali pareggiati statizzati è inquadrato in sovrannumero nei ruoli dello Stato, con graduale assorbimento sui posti resi an-

nualmente vacanti e disponibili a seguito delle cessazioni dal servizio, entro i limiti dell'attuale pianta organica statale relativa al comparto dell'AFAM; a tale personale sono garantiti, in sede di prima attuazione della presente legge, ai fini giuridici ed economici, l'anzianità maturata presso l'istituzione di appartenenza e il mantenimento della sede di servizio. Il graduale trasferimento della spesa relativa al personale dall'attuale ente finanziatore allo Stato è completato entro un quadriennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0004130